

Aggiornamento alla versione definitiva del Decreto

Decreto Liquidità dell'8 aprile 2020 n. 23

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle Imprese

Concessione di garanzie SACE o Fondo Centrale di Garanzia

Per permettere l'erogazione da parte di istituti finanziari di **finanziamenti sotto qualsiasi forma alle Imprese, è prevista la concessione** di garanzie da parte di SACE S.p.A. e del Fondo Centrale di Garanzia fino al 31.12.2020 in favore di Banche e Istituzioni finanziarie.

Le peculiarità:

- A. I finanziamenti saranno di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- B. Sono escluse le imprese che al 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
- C. L'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra:
 - 1. Il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato, e
 - 2. Il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.Qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.
- D. La garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- E. L'impresa che beneficia della garanzia si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

nonché a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

- F. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
- G. La manovra è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che sostituirà completamente la legge fallimentare, entrerà in vigore il 1° settembre 2021 invece del 15 agosto 2020.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del Codice civile. Pertanto fino a tale data saranno sospesi gli obblighi di messa in liquidazione delle società.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Nei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 il presupposto per la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del Codice civile sarà considerato sussistente se presente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Ciò permetterà di considerare

l'esistenza di condizioni normali di funzionamento nel corso del 2020 – senza svalutare le voci in ottica di non normale compimento delle attività – se la società risultasse in condizioni di normale funzionamento nel bilancio 2019.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

I nuovi finanziamenti effettuati dai soci a favore della società (dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020) non saranno considerati postergati rispetto ad ogni altra obbligazione sociale.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Sono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Disposizioni temporanee in materia richieste per la dichiarazione di fallimento e stato di insolvenza

Nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili le istanze di fallimento. Nel medesimo periodo sono sospesi i termini per l'esercizio delle azioni revocatorie.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto, anche a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Sono rinviati i termini per i versamenti per i mesi di Aprile e Maggio 2020 di Imprese e Professionisti residenti o domiciliati in Italia con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto

Legge, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento** nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, relativi a:

- A. Ritenute alla fonte;
- B. Imposta sul valore aggiunto;
- C. Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

Per i medesimi soggetti, ma **con ricavi superiori a 50 milioni di Euro** nell'esercizio precedente, la sospensione dei versamenti opera in caso di **riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 50%**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa mensilità.

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

È prorogata la facoltà per i lavoratori autonomi e imprenditori soggetti a ritenuta d'acconto di non fare trattenere la ritenuta d'acconto sino al 31 maggio 2020, con obbligo di versare le ritenute non operate entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.

Metodo previsionale acconti giugno

È concesso ricalcolare gli acconti da versare in sede di Dichiarazione annuale per IRPEF IRES e IRAP in misura ridotta, senza applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento fino al 20 per cento.

Consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

È prorogato per il 2020 fino al 30 aprile 2020 il termine per la consegna e la trasmissione delle Certificazioni uniche.

Termini agevolazioni prima casa

Sono sospesi per il periodo tra 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini ai fini del riconoscimento del beneficio "prima casa".

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

È semplificato il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- A. **Per il primo trimestre** nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- B. **Per il primo e secondo trimestre** nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Distribuzione utili da società semplici – art. 32 quater DL n. 124 del 2019

È ampliata la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici.

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato

È prevista la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee. Si prevede l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione

È attribuito un credito d'imposta fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020 per interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Divieto di cumulo pensioni e redditi

È chiarito che il riconoscimento dell'indennità di € 600,00 ai professionisti spetta qualora non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia.

Proroga dei termini di sospensione in materia di giustizia civile, penale, contabile, tributaria e militare

Sono prorogati al 12 maggio 2020 i termini di sospensione dei giudizi civili, penale, contabile e tributari.

Adempimenti di committenti e appaltatori in materia di appalti – DL n. 124 del 2019

È estesa al 30 giugno 2020 la validità dei DURF rilasciati dall'Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020. Il DL non prevede la sospensione degli obblighi di controllo da parte di committenti e appaltatori – che potrebbe essere già stata stabilita con il Decreto Legge "Cura Italia" – nonostante la Circolare n.8 dell'ADE del 3 aprile 2020 aveva ammesso la sospensione dagli obblighi di controllo sono per:

- A. Imprese esercenti attività turistico-ricettive, etc.
- B. Imprese con domicilio fiscale nei comuni della prima zona rossa
- C. Imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di Euro.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal Lunedì al Venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554. Torneremo alle normali modalità operative e di apertura al pubblico quanto prima possibile e in coerenza con quando deciso dalle Autorità nazionali, regionali e locali.